

11205/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

Rel. Consigliere -

Oggetto

CESSIONE RAMO
D'AZIENDA

U.d. 12/05/2016 - CC

R.G.N. 25844/2014

Ron 11205

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25844-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

giusta

procuratori calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato

RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES SRL,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA _____ presso lo studio
dell'avvocato _____ che ha rappresenta e
difende unitamente all'avvocato _____, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

_____, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato
RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;



- controricorrente al ricorso incidentale -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 3580/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato Riccardo Bolognesi difensore dei controricorrenti che
si riporta agli atti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. Con sentenza del 5.5.2014 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del gravame svolto dai lavoratori, ha dichiarato la nullità della cessione dei contratti di lavoro e ordinato il ripristino dei rapporti di lavoro con TELECOM ITALIA S.p.a., previa declaratoria della cessazione della materia del contendere tra e la società HEWLETT PACKARD – DITRIBUTED COMPUTING SERVICE s.p.a.
3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi.
4. Resistono gli intimati con controricorso.
5. HEWLETT PACKARD – DITRIBUTED COMPUTING SERVICE s.p.a. ha proposto controricorso denominato incidentale per adesione (al ricorso principale).
6. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato; del pari infondato è il ricorso incidentale adesivo.
7. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 1362, 1406, 2094 e 2697 c.c., censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire con riferimento al lavoratore (), con il quale era intervenuta una transazione atteso che la predetta transazione con la cessionaria implicava l'accettazione degli effetti dell'avvenuta modifica soggettiva.
8. Il motivo è qualificabile come inammissibile tenuto conto del precedente specifico reso da questa Corte, con sentenza n.19985/2014.



9. «Questa Corte ha affermato che "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. 20.3.2009 n. 6909)" e che "l'interesse del lavoratore ad agire per l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda si configura in ragione della sussistenza di un'esigenza di tutela connessa al generale divieto di esternalizzazione "come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore", divieto funzionale proprio all'interesse ad accertare che il ramo di azienda ceduto consista in una "preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non in una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento" (in tale senso, cfr. Cass. 6.4.2006 n. 8017 e Cass. 30.12.2003 n. 19842).



10. Quanto alla transazione ... il ricorso difetta di autosufficienza non essendo riportato il contenuto della transazione al fine di valutare i termini dell'accordo ed in particolare se detta transazione abbia riguardato il presente giudizio ed il mantenimento del rapporto con la Telecom e la richiesta di riammissione nell'originario posto di lavoro occupato presso la cedente» (così Cass. 19985/2014 cit.).

11. Manifestamente infondato è qualificabile il secondo motivo, volto a censurare la ritenuta ininfluenza del tempo trascorso tra le cessioni e le intraprese iniziative giudiziarie dei lavoratori.

12. Questa Corte di legittimità ha già statuito che affinché possa configurarsi un'acquiescenza tacita ad un provvedimento datoriale, è necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel provvedimento, e cioè un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei rimedi concessi dall'ordinamento (*cf.* Cass. n. 26957/2013, in fattispecie, simile alla vicenda all'esame, in cui il lavoratore aveva manifestato in forma espressa il dissenso alla cessione e, a seguito della cessione, prestato attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria).

13. La società ricorrente non ha introdotto alcuna argomentazione idonea ad invalidarne la *ratio decidendi*.

14. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la sentenza è censurata per avere la sentenza ritenuto essenziale la preesistenza del ramo oggetto di cessione, trascurando la rilevanza decisiva per configurare un ramo di azienda da un lato della sola identità del ramo (da intendersi come riferita alla capacità che il complesso aziendale deve mantenere di continuare ad essere in grado di svolgere un'attività economica), e dall'altro lato della sola autonomia funzionale (e non anche dell'autonomia organizzativa o con struttura commerciale), caratteri nella specie entrambi sussistenti.

15. Come già ritenuto da questa Corte nell'esame di ricorsi relativi alla medesima vicenda traslativa (v., fra le tante, Cass. 13617/2014) il motivo è inammissibile, atteso che il denunziato vizio della sentenza non concreta violazione dell'art. 2697 cod. civ., la sola norma richiamata, ma al più potrebbe concretare (in astratto) violazione dell'art. 2112 cod. civ., nella specie invece non richiamato dal motivo.



16. La valorizzazione - operata dalla sentenza - dello scorporo di alcune funzioni (rimaste al cedente) da un ramo d'azienda ceduto ai fini dell'esclusione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo non ha in alcun modo inciso sull'onere della prova a carico del datore, dovendo questo avere ad oggetto pur sempre l'autonomia funzionale del ramo e dunque la circostanza che, una volta scorporate le funzioni, l'autonomia funzionale del settore - sempre che fosse configurabile prima della cessione- sia rimasta a seguito di questa.

17. Nella sentenza impugnata, in altri termini, il giudizio di indefinitzza del ramo ceduto deriva, tra gli altri elementi considerati, anche dalla presenza all'interno di esso di lavoratori con professionalità varie, già adibiti a settori diversi da quello oggetto di cessione.

18. In definitiva, entrambi i ricorsi devono rigettarsi, mentre il verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra la ricorrente principale e _____ si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle predette parti a proseguire il processo, con compensazione delle spese del giudizio.

19. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

20. La circostanza che entrambi i ricorsi siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla *ratio* della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

21. Essendo i ricorsi in questione (di natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.



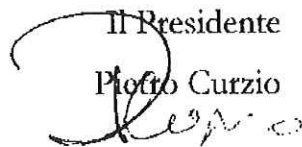
P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali; dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso proposto nei confronti di
spese compensate. Ai sensi dell'art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.13,comma 1-bis

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016


Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA
31 MAG. 2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Il Presidente
Pietro Curzio


Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA
